

**PROCEDIMENTO N. 5/2023 DEL REGISTRO DEGLI AFFARI EX ART. 9 D.M.  
202/2014**

\* \* \*

**Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi**

Ill.mo Giudice Delegato, i sottoscritti

- **Dott. Gianfilippo Capriotti** (C.F.: CPR GFL 72E04 H501L), con studio in Romain Piazza Annibaliano n. 18, PEC gianfilippo.capriotti@pec.it;
  - **Dott. Filippo Mengucci** (C.F.: MNG FPP 68P27 H501E), con studio in Romain Lungotevere dei Mellini n. 45, PEC filippo.mengucci@fcpec.it;
- nella loro qualità di Gestori della Crisi del procedimento, PEC 1005\_2023rdc@pec-gestorecrisi.it sopra individuato.

**PREMESSO CHE**

- con istanza del 30/03/2023 il Sig. Roberto Ghirighini, d'ora in poi anche denominato "debitore", nato a Roma (RM) il [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) ed ivi residente in [REDACTED], per il tramite del proprio legale Avv. Michele Pnzeletti (C.F.: PNZ MHL 83T02 H501K) del Foro di Roma ritualmente costituito, chiedeva all'OCC dell'ODCEC di Roma di nominare un Gestore della Crisi avente i requisiti previsti dalla legge, al fine di accedere alla procedura di "Ristrutturazione dei debiti del consumatore", ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.lgs. n. 14/2019;
- la predetta istanza veniva accompagnata da una breve descrizione delle attività e passività del debitore;
- il referente dell'OCC dell'ODCEC di Roma, nella persona del Dott. Marco Carbone, in data 06/04/2023 nominava gli scriventi quali Gestori della Crisi nel procedimento sopra individuato (All. 1);
- in data 07-08/04/2023 i sottoscritti Gestori della Crisi accettavano l'incarico e prendevano visione del fascicolo telematico presente sulla piattaforma informatica (All. 2);

### VERIFICATO CHE

- l'odierno istante dichiarava di versare in una situazione di sovraindebitamento, così come precedentemente definita dall'art. 6, co. 2-3 L. 3/2012, ed oggi definita all'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII, versando in stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte, e non riuscendo ad adempiervi puntualmente;
- sussistono per il debitore le condizioni previste dall'art. 67 del CCII;
- l'istante rientra nella categoria dei "consumatori" in quanto non svolge e non ha svolto attività d'impresa nell'ultimo ventennio, come da interrogazione presso CCIAA allegata (All. 3);
- è lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso una nota società calcistica a far data dal 2000, con qualifica "impiegato" e mansioni di portierato e pertanto, è qualificabile a tutti gli effetti come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII;
- il ricorrente non risulta assoggettabile alle procedure di liquidazione giudiziale (di cui agli artt. 121 e seguenti del CCII), alla liquidazione coatta amministrativa (di cui agli artt. 293 e seguenti del CCII) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo i debiti contratti dall'istante estraneo ad ogni forma di attività imprenditoriale e/o professionale;
- il debitore dispone di un attivo patrimoniale costituito esclusivamente da redditi da lavoro dipendente;
- il debitore è residente con la Sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~ titolare di pensione e del contratto di locazione dell'immobile in ~~ViaXXXXXXXXXXXX~~ condotto in locazione con contratto di durata quadriennale recentemente rinnovato e in scadenza il 30/04/2027 (All. 4-5);
- l'istante non ha fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 o procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e seguenti del CCII;
- il debitore ha dichiarato di non aver subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui artt. 70 e 72 del CCII (All. 6);
- il debitore si è impegnato a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'OCC ed ai Gestori della Crisi per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- la genesi dello stato di sovraindebitamento in cui attualmente versa il Sig. Ghirighini è

da attribuire a grave ~~balordo~~ con stati di crisi ~~ansiose-depressive~~ come già diagnosticate anche da una consulenza psicologica redatta dalla Dott.ssa Clotilde Buceti (All. 7);

- i predetti stati ansiosi sono sfociati, nel tempo, in un disturbo di gioco d'azzardo patologico (in termini tecnici cosiddetto *GAP*) problematico, persistente e ricorrente; il tutto ha implicato significative compromissioni cliniche. A causa del predetto disturbo patologico, l'odierno ricorrente è stato preso in carico dal SERD di Roma ed indirizzato presso un centro specializzato nella dipendenza da gioco d'azzardo patologico, il tutto esplicitato in forma estensiva nei certificati e relazioni agli atti (All. 8).

#### CONSIDERATO CHE

- la procedura si presentava alquanto complessa per la presenza di soli redditi di lavoro dipendente a fronte di una pluralità di debiti finanziari contratti negli anni, e per la presenza della intervenuta cessione del quinto dello stipendio a garanzia di uno di essi;
- i nominati Gestori, verificata la presenza dei requisiti iniziali di accesso alla procedura, previa convocazione hanno incontrato il Consumatore alla presenza del proprio legale rispettivamente in data 03/05/23-24/05/23-28/06/23; nel corso delle audizioni davano atto a verbale dei dati e delle circostanze del sovraindebitamento al fine di acquisire sia la documentazione integrativa a supporto della relazione, sia valutare la fattibilità della proposta;
- all'esito della produzione documentale richiesta in fase di audizione e successivamente ricevuta, i nominati Gestori, anche alla luce delle ulteriori informazioni acquisite, procedevano alle interrogazioni dei cassetti fiscali e previdenziali, acquisendo le relative credenziali, nonché alla circolarizzazione dei debiti/crediti oltre che alla trasmissione a Banca d'Italia per centrale rischi del modulo richiesta informazioni;
- in conseguenza delle estrazioni dai pubblici registri i nominati gestori verificavano per ciascun soggetto finanziatore le posizioni creditorie soffermandosi sul merito creditizio del debitore sovraindebitato alla data di erogazione di ciascun finanziamento concesso;
- per quanto precede, in assenza di colpa grave sussistono tutti i presupposti per accedere allo strumento di regolazione della Crisi del Consumatore;
- come da Relazione periodica inviata in data 19/10/23 all'OCC la ristrutturazione dei debiti del consumatore su un orizzonte temporale di 5 (cinque) anni risulta essere un'ipotesi percorribile come meglio definito nel prosieguo della presente relazione.

L'attuale stato di insolvenza in cui versa l'odierno ricorrente, a parere degli scriventi, sembrerebbe non essere stato determinato con colpa grave, malafede o frode, poiché la diagnosi ~~di~~ nel consumatore che intende ristrutturare i propri debiti esclude la colpa grave nella causazione del proprio sovraindebitamento.

Tutto ciò verificato e considerato, i sottoscritti Gestori della crisi rimettono la presente

## **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex art. 67 D. Lgs. 14/2019**

### **1) I presupposti di ammissibilità**

#### **1.1) Fattori soggettivi di ammissibilità**

In *primis*, giova ricordare come la condizione di “sovraindebitamento”, definita nell’art. 2, comma 1, lett. c) del CCII come “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”. Nel caso di specie, inoltre, è utile richiamare la definizione di “consumatore” esposta nell’art. 2, comma 1, lett. e) del CCII che definisce consumatore “*la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*”.

Nel caso di specie, il Sig. Ghirighini si è avvalso della possibilità introdotta dal legislatore rispetto alle procedure che riguardano il c.d. piano del consumatore ex art. 67 intitolato alla “Procedura di ristrutturazione dei debiti” che richiede, da parte dell’OCC, sia l’attestazione sulla fattibilità del piano, sia una relazione particolareggiata con tutta una serie di informazioni che, in parte, sono state riprese dall’articolo 68, comma 2, CCII.

Quanto al contenuto soggettivo della domanda, può rilevarsi che il Sig. Ghirighini, quantomeno nell’ultimo ventennio, non abbia esercitato personalmente alcuna attività d’impresa o professionale (verifiche negative presso R.I. e archivi Ag. Entrate) risultando,

secondo quanto rilevabile dalla documentazione offerta e quanto dichiarato nel corso dei colloqui preliminari, lavoratore dipendente della società calcistica “A. S. Roma S.p.A.” avente sede in Roma (RM) (All. 9).

Il sovraindebitato risulta convivere con la madre Sig.ra A. [redacted] nata a [redacted] (D.N.G. il 04/07/1957) (C.F.: [redacted]), identificata con C.I. n° [redacted], con la quale attualmente convive e dimora, la stessa percepisce reddito da pensione INPS categoria SOCPDEL con importo annuale netto mensile di euro 1.043,02 (All. 10). La Sig.ra [redacted] ha dichiarato, come da stato di famiglia agli atti, di accogliere nel suo immobile appunto il Sig. Ghirighini per tutto l’orizzonte temporale del presente piano. Tuttavia è ragionevole presumere che data l’avanzata età anagrafica della Sig.ra [redacted] possa anche verificarsi la perdita della disponibilità alloggiativa per fatto alla stessa non imputabile, in tal caso l’impegno alla disponibilità alloggiativa è sin da ora assicurato dalla sorella del Sig. Ghirighini, Sig.ra [redacted] sino alla scadenza del presente Piano. Ai fini della presente relazione sono state assunte la dichiarazione della Sig.ra [redacted] codice fiscale [redacted] e il titolo di proprietà/detenzione dell’immobile (All. 11).

## 1.2) Fattori oggettivi di ammissibilità

Proseguendo nella disamina delle condizioni di ammissibilità della domanda deve individuarsi correttamente il concetto di sovraindebitamento. Questo, secondo l’art. 2 co. 2 lett. c) C.C.I.I. consiste nello “...stato di crisi o insolvenza del consumatore...non assoggettabile alla liquidazione giudiziale...”. Sempre l’art. 2 co. 2 lett. a) definisce lo stato di crisi come lo “...lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi...”, prosegue la lett. b) del citato articolo sullo stato di insolvenza “...stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od oltre fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni...”. Ciò considerato la situazione dell’odierno ricorrente può essere senz’altro inquadrata nel concetto di sovraindebitamento, dal momento che ha dimostrato di non disporre di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte, da cui l’impossibilità ad adempiere.

Il debitore, infatti, non dispone di alcun bene mobile o immobile se non del reddito derivante

dal lavoro subordinato dello stesso e dalla pensione che percepisce mensilmente l'anziana madre, Sig.ra [REDACTED].

Come si dirà in seguito, le esposizioni debitorie del ricorrente sono di entità tale che non è immaginabile una possibile risoluzione dello stato di crisi con il solo concorso della quota spendibile del mono reddito, dedotto quanto necessario alla famiglia per il sostentamento quotidiano, posto che al momento della redazione della presente relazione, le uniche risorse finanziarie immediate disponibili sono costituite dal reddito da lavoro dipendente dello stesso.

**La ristrutturazione dei debiti del consumatore su un orizzonte temporale di 5 (cinque) anni oltre a risultare sorretta dalla garanzia prestata dai propri famigliari per la disponibilità alloggiativa (madre e sorella) del sovraindebitato, presenta altresì la copertura in garanzia della provvista anche in ragione della presenza del TFR, al netto delle anticipazioni ricevute, accantonato in azienda presso il datore di lavoro (All. 12) come analiticamente dettagliato nel proseguo della presente relazione.**

### **1.3) Requisiti di indipendenza del professionista incaricato**

In riferimento ai dati essenziali della procedura si deve rilevare che con il ricorso del Sig. Ghirighini, lo stesso ha richiesto l'accesso alla procedura di composizione della crisi e di esdebitazione, per l'effetto l'OCC dell'ODCEC di Roma ha nominato per la gestione della crisi, gli scriventi Dott. Gianfilippo Capriotti e Dott. Filippo Mengucci, entrambi iscritti nell'elenco dei Gestori abilitati, ai sensi dell'art. 2 c.1 lettera t) del C.C.I.L., con riferimento ai requisiti degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministero della Giustizia n.202/2014.

## **2) Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni**

Al fine di comprendere le ragioni che hanno determinato l'indebitamento del ricorrente, è opportuno esporre le risultanze delle verifiche effettuate circa la situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare, anche all'esito delle comunicazioni ed attività istruttorie effettuate, come di seguito esplicitato.

### **2.1) Profilo patrimoniale**



L'attivo patrimoniale del debitore è rappresentato dai beni di seguito descritti.

#### *Beni immobili*

L'odierno ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile. Tale affermazione è suffragata dalla ricerca eseguita in ambito nazionale presso i registri digitalizzati delle Conservatorie dei Registri Immobiliari a livello Nazionale (**All. 13-14**).

#### *Beni mobili*

Il Sig. Ghirighini medio tempore è stato proprietario di n. 2 autoveicoli (**All. 15**):

- Autoveicolo immatricolato il 20/06/1999 targato RM44035Y successivamente dismesso dalla circolazione in data 20/06/2006;
- Autovettura modello Ford Focus immatricolato il 14/07/2006, targato DD747CN successivamente dismesso dalla circolazione in data 24/10/2022.

Alla luce di quanto sopra, l'odierno debitore non è proprietario di alcun bene mobile così come dimostrato dalla ricerca digitale eseguita presso il Pubblico Registro Automobilistico.

#### *Conti correnti*

Per quanto concerne il saldo dei conti correnti attivi il Sig. Ghirighini ha prodotto l'estratto del conto corrente aggiornato alla data del 30/09/23 riferito all'istituto di credito Unicredit avente un saldo di euro 31,83 e a Banco Posta avente un saldo di euro 106,96 al 30/10/2023 (**All. 16-17**). Il medesimo ha dichiarato di non avere altri conti correnti a lui intestati (**All. 18**).

Di seguito si presenta una sintetica stima del valore corrente del patrimonio posseduto:

#### *Valore stimato del patrimonio del Debitore*

Valore stimato del patrimonio immobiliare	0
Valore stimato del patrimonio mobiliare*	0
<b>Valore complessivo del patrimonio del debitore</b>	<b>0</b>

\*Considerato l'esiguità delle somme disponibili

## **2.2) Profilo reddituale**

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma  
Relazione particolareggiata  
Procedimento n. 5/2023 – Roberto Ghirighini  
Gestori della crisi: Dott. Gianfilippo Capriotti – Dott. Filippo Mengucci

L'odierno ricorrente, come brevemente accennato precedentemente è impiegato a tempo indeterminato a far data dal 2000 come portiere presso la sede della società "A. S. Roma S.p.A." percependo una retribuzione lorda mensile pari ad € 2.038,91 (retribuzione annua lorda che ammonta ad € 26.505,83 su base 14 mensilità) (All. 19).

La madre, Sig.ra **[REDACTED]** (C.F.: **[REDACTED]**), percepisce un reddito mensile lordo pari ad € 1.244,81 (retribuzione lorda che ammonta ad € 16.182,53 su base 13 mensilità) erogato mensilmente dall'INPS a titolo di pensione.

Di seguito si rappresenta suddiviso per soggetto e riepilogato per nucleo familiare il reddito medio ricostruito sulla base dei documenti fiscali reperiti riferiti al Sig. Ghirighini e alla Sig.ra **[REDACTED]**

negli ultimi tre anni solari per i quali sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi (Fonte: Modello 730 relative annualità All. 20-21-22).

*Reddito del debitore negli ultimi 3 anni*

<b>ROBERTO GHIRIGHINI</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Reddito complessivo	26.921	25.709	25.596
Imposta lorda	6.430	6.341	6.311
Detrazioni lavoro dipendente	2.288	1.330	1.290
<b>Reddito netto</b>	<b>22.779</b>	<b>20.698</b>	<b>20.575</b>
<i>Reddito medio mensile</i>	<i>1.862</i>	<i>1.768</i>	<i>1.744</i>

*(importi in euro)*



Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma  
 Relazione particolareggiata  
 Procedimento n. 5/2023 – Roberto Ghirighini  
 Gestori della crisi: Dott. Gianfilippo Capriotti – Dott. Filippo Mengucci

Reddito della Sig.ra ████████ negli ultimi 3 anni

(Fonte: CU/730 all. 23-24)

██████████	2022	2021	2020
Reddito complessivo	16.183	16.183	16.183
Imposta netta	2.140	2.140	2.140
<b>Reddito netto</b>	<b>14.043</b>	<b>14.043</b>	<b>14.043</b>
<i>Reddito netto medio mensile</i>	<i>1.170</i>	<i>1.170</i>	<i>1.170</i>

(importi in euro)

/NUCLEO FAMILIARE	2022	2021	2020
Reddito complessivo	43.104	41.892	41.779
<b>Reddito netto</b>	<b>36.822</b>	<b>34.741</b>	<b>34.618</b>
<i>Reddito netto medio mensile</i>	<i>3.033</i>	<i>2.938</i>	<i>2.914</i>

(importi in euro)

Si evidenzia che alla data della presente relazione non sono ancora scaduti i termini per la presentazione dei dichiarativi modello unico p.f. 2023/2022, che posso rettificare precedenti dichiarativi modello 730 precedentemente presentati dal contribuente.

Si rappresenta inoltre che la quota di accantonamento del TFR maturato in corso del rapporto di lavoro e rimasto presso il datore di lavoro, in quanto non devoluto a fondi, quale componente di reddito differito. Dalla disamina del modello CU (All. 25) emerge un totale accantonato al 31/12/2022 pari ad euro 35.043,43, da considerare però al netto delle anticipazioni già erogate in corso di rapporto. Detto fondo che sarà incrementato per le quote maturate in corso di rapporto a partire dall'annualità 2023 in avanti è da considerarsi retribuzione differita per il sostenimento del piano. In sede di audizione del soggetto sovraindebitato è emerso come lo stesso abbia ottenuto precedenti anticipazioni di importo contenuto rispetto all'ammontare massimo previsto nella misura del 70% dal codice civile, quale anticipazione per motivi di salute, come di seguito rappresentato:

TFR Maturato e rimasto in azienda al 31/12/22	35.043,43
Anticipazioni erogate in data 14/10/2019	5.000,00
Anticipazioni erogate in data 10/07/2017	6.000,00
<b>TFR disponibile</b>	<b>24.043,43</b>

(importi in euro)

### 2.3) Finanziamenti in corso

A fronte della sopra rappresentata situazione patrimoniale e reddituale, il Sig. Ghirighini nel corso degli anni ha contratto alcuni prestiti nei confronti di diversi intermediari finanziari, risultando non ancora concluse n. 4 operazioni creditizie al momento della presentazione dell'istanza all'OCC, come di seguito specificato.

Al fine di verificarne la veridicità dei dati gli scriventi hanno proceduto alla circolarizzazione delle comunicazioni nei confronti dei creditori (All. 26-27-28-29-30-31).

#### ESPOSIZIONI DEBITORIE DI ROBERTO GHIRIGHINI: ISTITUTI FINANZIARI

Istituto finanziario	Importo finanziato	Durata finanziamento	n. rate totale	Importo rata mensile	Residuo alla data del 13/04/2023	Importo Circolarizzato	Note
Findomestic Banca S.p.A. *	62.676	Dal 06/07/2017 al 01/06/2027	120	522	30.000	25.325	
Agos Ducato S.p.A.	46.095	Dal 01/05/2019 al 01/04/2029	120	394	28.000	22.638	di cui euro 2.861 per assicurazione
Compass Banca S.p.A.	23.869	Dal 15/07/2021 al 15/06/2027	72	330	19.000	16.594	(rata variabile)
Fingepa S.p.A. - Cessione del quinto	35.400	Dal 02/05/2022 al 01/04/2032	120	295	34.810	20.711	
<b>TOTALE</b>	<b>168.040</b>			<b>1.541</b>	<b>111.810</b>	<b>85.268</b>	

(importi in euro)

\*/\*\*Per quanto concerne il credito Findomestic non risulta pervenuta alcuna risposta si è accolto con ciò quanto documentato dal soggetto indebitato pertanto è stato accolto quanto prodotto dal soggetto indebitato.

#### ESPOSIZIONI DEBITORIE DI ROBERTO GHIRIGHINI: CARTE DI CREDITO

Istituto finanziario	Importo dichiarato	Importo circolarizzato
KRUK Italia S.r.l. Ndg: 11530795 - Rif. Contratto: 32159704030 ( ex COMPASS)*	3.600	4.391
Carta Agos	4.900	5.241
Carta Findomestic**	3.592	3.823
Carta Findomestic**	2.900	3.150
<b>TOTALE</b>	<b>14.992</b>	<b>16.605</b>

(importi in euro)

\* Con riferimento alle posizioni debitorie verso COMPASS/AGOS si è accolto quanto emerso in sede di circolarizzazione.

\*\*Per quanto concerne il credito Findomestic non risulta pervenuta alcuna risposta, si è accolto con ciò quanto documentato dal soggetto indebitato che rileva un maggior debito per entrambe le posizioni rispetto a quanto rappresentato nella relazione agli atti prodotta dal soggetto indebitato. Si rileva meramente per chiarezza informativa che nell'allegato32, i prodotti finanziari esposti da Findomestic sono qualificati come finanziamenti e non già come carte di credito.

**Tutto ciò considerato l'esposizione debitoria complessiva ammonta ad euro 101.873 salvo errori e/o omissioni, oltre interessi.**

#### ESPOSIZIONI DEBITORIE DI [REDACTED] ISTITUTI FINANZIARI

Non risultano esposizione debitorie, così come dichiarato dalla Sig.ra [REDACTED] (All. 33).

#### 2.4) Spese correnti

Il Sig. Ghirighini ha dichiarato che attualmente necessiterebbe di euro 2.050,00 mensili (All. 34) per il sostentamento della famiglia Ghirighini [REDACTED], come di seguito specificato:

CATEGORIA	IMPORTO
Locazione	970
Riscaldamento	350
Utenze	130
Alimenti	400
Spese varie ed eventuali	200
<b>Totale</b>	<b>2.050</b>

(importi in euro)

Si ritiene che detto importo risulti congruo per un nucleo familiare residente in Roma e composto da due adulti di cui una signora anziana.

La documentazione prodotta evidenzia la manifesta incapacità del debitore a far fronte ai debiti, che si sono cumulati negli anni per via delle circostanze anzidette, senza compromettere i mezzi di sussistenza necessari al sostentamento del nucleo familiare. Non disponendo di un patrimonio liquidabile, il debitore verte in una situazione di

sovraindebitamento, che si manifesta nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Il Sig. Ghirighini ritiene pertanto che l'unica via per potere fare fronte alle proprie esposizioni debitorie sia il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori ex art. 67 e segg. CCII.

Considerando:

- le spese correnti sopra citate ed il reddito netto medio annuo degli ultimi tre anni del debitore e della di lui madre;
- che l'odierno debitore avrebbe manifestato la possibilità di poter richiedere un anticipo sulla quota del TFR;
- che la sorella del debitore, Sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~, si è resa disponibile sia ad accogliere il fratello nella propria abitazione sottoscrivendo un eventuale impegno formale, in caso di premorienza della madre, sia al pagamento delle spese di procedura;

emerge che l'apporto finanziario che il debitore potrebbe mettere a disposizione dei propri creditori, ai fini della buona riuscita della procedura di sovraindebitamento, in modo da onorare gli impegni assunti, è pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00), da corrispondersi in n. 60 rate mensili pari ad euro 400,00 (quattrocento/00), prevedendo una maxi rata finale di euro 6.000,00 (seimila/00) corrispondente allo smobilizzo di parte del TFR oltre al pagamento delle spese della presente procedura pari ad euro 4.649,30. Il primo pagamento avverrebbe a decorrere dal mese successivo all'approvazione del piano.

Avuto riguardo alle circostanze esposte, l'indebitamento non appare colposamente cagionato dal debitore, in ragione, appunto, del suo stato di salute, rinviando al successivo paragrafo in ordine alla valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori.

### **3) Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte**

#### **3.1) Genesi dell'attuale situazione di sovraindebitamento**

Si riporta di seguito la ricostruzione della genesi dell'indebitamento maturato dal Sig. Ghirighini sulla base di quanto dallo stesso dichiarato alla Dott.ssa Buceti, psicologa iscritta all'Albo presso cui l'odierno debitore è stato in cura.

“... L'attuale situazione in cui versa il Sig. Ghirighini risale al lontano 2000 quando,

comprando quasi per scherzo il primo “Gratta e vinci” con soli 5 euro, vince la somma di euro 1.300,00 (pari al suo stipendio); da qui inizia il lungo calvario che lo porta a giocare alle slot on-line.

L’inizio del gioco quasi per scherzo, è legato ad un evento molto doloroso per il Sig. Ghirighini: la morte del padre avvenuta proprio negli anni 2000.

Per superare il dolore, passa le sue giornate giocando continuamente; il protrarsi di questa situazione porta il Sig. Ghirighini a chiedere un primo finanziamento per poter pagare i debiti fino ad allora sorti fino a richiedere...” continui successivi finanziamenti di diversa durata. “...Da qui seguono una serie di telefonate e richieste da parte dei vari istituti di finanziamento che portano l’odierno istante ad avere una situazione debitoria complessiva...” pari a circa euro 170.000.

“... Di questa sua personale situazione non ne parla con nessuno, neanche con la sorella la quale ne verrà a conoscenza solo il 07 ottobre 2022 quando il Sig. Ghirighini subisce un incidente automobilistico; da questo momento in poi la sorella si prende cura del fratello cercando di aiutarlo e supportarlo il più possibile.

La terapia psichiatrica termina con un trasferimento del caso direttamente presso una struttura sanitaria specializzata nella diagnosi e cura della malattia (S.M.), patologia di cui soffre il Sig. Ghirighini...”.

### 3.2) Verifica dei debiti maturati

All’esito delle analisi e delle verifiche effettuate, come sopra evidenziato, sono state acquisite le seguenti quantificazioni delle esposizioni debitorie:

ESPOSIZIONI DEBITORIE ISTITUTI FINANZIARI	IMPORTO FINANZIATO
Agos Ducato S.p.A.	46.095
Fingepa S.p.A. - Cessione del quinto	35.400
Compass Banca S.p.A.	23.869
Findomestic Banca S.p.A.	62.676
<b>TOTALE</b>	<b>168.040</b>

(importi in euro)

ESPOSIZIONI DEBITORIE CARTE DI CREDITO	IMPORTO A DEBITO
Carta Findomestic	3.592
Carta Easy Compass	3.600

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma  
Relazione particolareggiata  
Procedimento n. 5/2023 – Roberto Ghirighini  
Gestori della crisi: Dott. Gianfilippo Capriotti – Dott. Filippo Mengucci

ESPOSIZIONI DEBITORIE CARTE DI CREDITO	IMPORTO A DEBITO
Carta Agos	4.900
Carta Findomestic	2.900
<b>TOTALE</b>	<b>14.992</b>

(importi in euro)

Nel rispetto dei principi di legge è stata indicata separatamente per ciascun debitore la titolarità delle passività rilevate.

Tutte le esposizioni sopra rappresentate sono di natura chirografaria ad esclusione della posizione verso Fingepa (cessione del quinto) che ha natura privilegiata, al riguardo per questa posizione si esamini quanto esposto nel proseguo della presente relazione.

La quantificazione dei debiti, è stata verificata, oltre che attraverso la documentazione messa a disposizione dal debitore, anche attraverso la richiesta di circolarizzazione operata dagli scriventi Gestori della crisi presso tutti i creditori noti.

La medesima richiesta è stata fatta anche presso gli Uffici della Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. All'esito delle richieste non è risulta essere presente alcuna posizione debitoria (All. 35-36).

Per una migliore esposizione, si espone qui di seguito il valore del debito complessivo del Sig. Ghirighini, per linee di credito.

*Sintesi dei debiti del debitore*

Esposizione debitoria	Importo
Agos Ducato S.p.A.	46.095
Fingepa S.p.A. - Cessione del quinto	35.400
Compass Banca S.p.A.	23.869
Findomestic Banca S.p.A.	62.676
Carta Findomestic	3.592
Carta Easy Compass	3.600
Carta Agos	4.900
Carta Findomestic	2.900
<b>Totale</b>	<b>183.032</b>

(importi in euro)

In definitiva, nell'ambito dell'analisi delle attività e dei comportamenti precedenti alla domanda di piano, si giunge alle seguenti considerazioni:

- è stato possibile ricostruire l'elenco di tutti i creditori con evidenza delle somme

dovute;

- è stato possibile ricostruire la consistenza e la composizione di tutto il patrimonio;
- non vi è evidenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

**All'esito dell'attività di circolarizzazione è stato possibile, come sopra precisato, individuare l'esposizione debitoria complessiva pari ad euro 101.873.**

### **3.3) Atti dispositivi ed impugnati da terzi**

Come riferito dal Sig. Ghirighini e come risultante dalle buste paga dallo stesso fornito, a partire da maggio 2022 l'Istituto finanziario "Rete Fingepa S.p.A.", sta operando la trattenuta di 1/5 direttamente in busta paga per un importo pari da euro 295,00 (All. 37); tale trattenuta terminerà il 01/08/2032. Al fine di assicurare il buon esito della proposta si prevede la falcidia del predetto credito, in quanto un'ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore non consentirebbe per quanto sopra evidenziato un maggior soddisfo (art. 67 C.C.I.I. c.3,4), anche in armonia del principio di par condicio creditorum e mantenendone comunque la natura privilegiata.

Non si è a conoscenza di atti dei debitori impugnati dai creditori, così anche come confermato dai debitori.

### **4) Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata**

Per l'analisi della situazione patrimoniale e reddituale del debitore gli scriventi si sono avvalsi di un'idonea attività di ricerca e conferma basata su ricerche dirette presso enti ed istituzioni, partendo dalle indicazioni ricevute dal debitore ed estendendo le verifiche verso istituzioni ed enti ritenuti i più probabili portatori di interessi, come descritto nel corpo della presentazione relazione. Con ciò sulla base di quanto illustrato è stato possibile:

- ❖ raccogliere le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- ❖ ricostruire le entrate del soggetto indebitato;
- ❖ individuare le cause dell'indebitamento;
- ❖ determinare le ragioni che hanno comportato l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.



Sono stati altresì effettuati incontri ed intrattenuti rapporti di corrispondenza sia con il legale del debitore Avv. Ponzeletti, sia con il debitore Sig. Ghirighini sia con la sorella Sig.ra [REDACTED] per l'acquisizione di dati e notizie sulla situazione debitoria, sulla situazione patrimoniale e sulle cause e circostanze della crisi. A tal proposito, si segnala che il debitore ed il suo legale hanno prestato, con serietà e disponibilità, la massima collaborazione.

Sulla scorta delle indagini svolte dai sottoscritti, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile, fornendo un valido supporto alla richiesta di accesso alla procedura ex art. 67 e segg. CCII.

#### **5) Indicazione presunta dei costi della procedura**

Sulla base della situazione economico-patrimoniale rappresentata dal debitore nell'istanza all'OCC, quest'ultimo ha formulato un preventivo, accettato dall'istante (**All. 38**), inerente i compensi spettanti all'OCC di complessivi euro 4.649,30, di cui euro 1.000,00 risultano già versati dal debitore a mezzo bonifico bancario direttamente sul c/c intestato all'ODCEC di Roma.

In aggiunta a tali compensi, i Gestori della crisi hanno stimato spese anticipate per complessivi euro 81,74, sostanzialmente inerenti la gestione della casella PEC della procedura per tutto il corso della durata stimata.

Inoltre, si evidenziano gli ulteriori costi inerenti all'attività del legale nominato dal debitore, Avv. Michele Ponzeletti, quantificati in euro 5.000,00 oltre IVA ed oneri di legge.

Il compenso del legale che assiste il debitore nella domanda di omologazione del piano ex art. 67 CCII va considerato in prededuzione nella misura del 75% ex art. 6 CCII, mentre la restante parte del creditore deve ritenersi assistito da privilegio.

Nella tabella che segue sono riepilogati i costi di procedura, per complessivi euro 7.231,04, che sono da considerarsi in parte in prededuzione ai fini della presente procedura di sovraindebitamento con riferimento a parte delle spese del legale.

Costi Procedura	Importi
Compensi OCC/ORG	4.649,30
Rimborso spese anticipate (Fallco)	81,74
Compensi Avv. Michele Ponzetti	2.500,00
<b>Totale</b>	<b>7.231,04</b>

#### **6) Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore**

Per ciascuno dei finanziamenti in essere in capo al debitore, in ossequio alla vigente normativa (art. 68, comma 3, CCII), i Gestori della crisi hanno provveduto a fornire indicazioni "sul fatto se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile". Secondo la citata norma "*si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*".

A tal fine i Gestori della crisi ai fini della valutazione del merito creditizio hanno fatto riferimento a quanto disciplinato dall'art. 68 C.C.I.I. "*... nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159...*"

Ai fini della determinazione del reddito disponibile, è stato considerato il reddito netto esposto nel medesimo contratto di finanziamento, laddove disponibile, ovvero dalle dichiarazioni dei redditi dei debitori, con ripartizione su base mensile.

All'esito delle verifiche effettuate, è risultato che già dal secondo finanziamento erogato da Agos S.p.A. non era stato considerato adeguatamente l'importo necessario al debitore per mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito disponibile, tanto da non

considerare con ciò in maniera idonea il merito creditizio del soggetto indebitato.

## 7) Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte i sottoscritti Gestori della crisi ritengono che la proposta di ristrutturazione del debito, come proposto dai debitori, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile, ragionevolmente attuabile e da preferire all'alternativa liquidatoria.

Il Piano del consumatore è di seguito rappresentato:

In sintesi prevede l'erogazione di una rata mensile di euro 400,00 pari complessivamente a euro 24.000,00 distribuita su 5 anni oltre una maxi rata finale pari ad euro 6.000,00 derivante dallo smobilizzo di parte del TFR, quest'ultima sarà erogata in via prioritaria al creditore privilegiato ed in subordine ai creditori chirografari, come di seguito rappresentato:

Descrizione	Importo	%	Pgm. Anni 5
Debiti verso finanziarie (chirografo)	64.557	63%	15.209
Debiti per utilizzo carte (chirografo)	16.605	16%	3.912
Debiti verso finanziarie (privilegio)	20.711	20%	4.879
<b>Totale posizioni debitorie</b>	<b>101.873</b>	<b>100%</b>	<b>24.000</b>
<b>Maxi Rata finale</b>			<b>6.000</b>
<b>Totale provvista</b>			<b>30.000</b>

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma  
 Relazione particolareggiata  
 Procedimento n. 5/2023 – Roberto Ghirighini  
 Gestori della crisi: Dott. Gianfilippo Capriotti – Dott. Filippo Mengucci

Descrizione	Importo	Chirog.	Priv.	Preded	Compenso OCC
Debiti verso finanziarie	<b>85.268</b>	64.557	20.711		
Debiti per utilizzo carte	<b>16.605</b>	16.605			
<b>Totale posizioni debitorie</b>	<b>101.873</b>	<b>81.162</b>	<b>20.711</b>	-	-
Compenso lordo avvocato Ponzelletti	<b>2.500</b>		625	1.875	
Compenso OCC	<b>4.649</b>				4.649
Rimborso spese anticipate	<b>82</b>				82
<b>Totale spese procedura</b>	<b>109.104</b>	<b>81.162</b>	<b>21.336</b>	<b>1.875</b>	<b>4.731</b>

Descrizione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Maxi rata/ Famiglia Ghirighini	Totale soddisfo
Debiti verso finanziarie (chirografo)	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.802	19.011
Debiti per verso finanziarie per utilizzo carte (chirografo)	782	782	782	782	782	978	4.890
Debiti verso finanziarie (privilegio) *	976	976	976	976	976	1.220	6.099
<b>Totale posizioni debitorie</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>6.000</b>	<b>30.000</b>
Compenso lordi avvocato Ponzelletti		-	-	-	-	2.500	2.500
Compenso OCC	-	-	-	-	-	4.649	4.649
Rimborso spese anticipate	-	-	-	-	-	82	82
<b>Totale uscite procedura</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>13.231</b>	<b>37.231</b>

Si sottolinea altresì che il piano del consumatore proposto prevede una durata massima di 5 anni, anche nell'ipotesi della presenza di un assuntore nella persona della sorella del soggetto sovraindebitato, ove venisse meno il supporto della anziana madre convivente.

I sottoscritti Gestori della Crisi ritengono di avere fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto e restano a disposizione per ogni eventuale integrazione o ulteriori attività venissero ritenute necessarie.

Firmato digitalmente da: Gianfilippo  
 Capriotti  
 Luogo: Roma  
 Data: 04/04/2024 08:57:08  
 dott. Filippo Mengucci



Firmato digitalmente da:  
**FILIPPO MENGUCCI**  
 Roma  
 08/04/2024 09:03

Con osservanza  
 Roma, 01/04/24

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma  
Relazione particolareggiata  
Procedimento n. 5/2023 – Roberto Ghirighini  
Gestori della crisi: Dott. Gianfilippo Capriotti – Dott. Filippo Mengucci

Allegati:

All. 1 – Nomina

All. 2 – Accettazione

All. 3 - Interrogazione CCIAA


All. 4/5 – Contratto Locazione/rinnovo

All. 6 - Dichiarazione di non aver subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui artt. 70 e 72 del CCII

All. 7 - Consulenza psicologica redatta dalla Dott.ssa Clotilde Buceti

All. 8 – Presa on carico SERD

All. 9 – Contratto “A. S. Roma S.p.A.” avente sede in Roma (RM)

All. 10 – Reddito pensione 

All. 11 – Dichiarazione della Sig.ra 

All. 12 – Anticipazione datore lavoro

All. 13/ All. 14 – Conservatorie dei Registri Immobiliari a livello Nazionale

All. 15 – Certificazione Autoveicoli

All. 16 – Estratto Banco Posta

All. 17 – Estratto Unicredit


All. 18 – Dichiarazione assenza conto correnti

All. 19 – - Cedolino Ghirighini

All. 20 – 730/ Ghirighini\_20

All. 21 – 730/ Ghirighini\_21

All. 22 – 730/ Ghirighini\_22

All. 23 – 730/

All. 24 – 730/

All. 25 – CU/Ghirighini

All. 26/All. 27/All. 28/All. 29/All. 30/All. 31 – Circolarizzazione crediti

All. 32 – Dichiarazione Findomestic

All. 33 – Dichiarazione 

All. 34 – Dichiarazione Ghirighini

All. 35 /All. 36 – Richiesta è stata fatta anche presso gli Uffici della Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma  
Relazione particolareggiata  
Procedimento n. 5/2023 – Roberto Ghirighini  
Gestori della crisi: Dott. Gianfilippo Capriotti – Dott. Filippo Mengucci

All. 37 – Trattenuta Fingepa

All. 38 – Preventivo OCC